



Prot. n° 186/2011

Venezia, 7 marzo 2011

**Rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario
della distribuzione e dei servizi.**

Il 26 febbraio 2011 è stata sottoscritta l'ipotesi dell'accordo di rinnovo del CCNL scaduto il 31 dicembre 2010.

L'ipotesi di accordo ha durata triennale e regolerà, fino al 31 dicembre 2013, la parte economica e normativa dei rapporti di lavoro per i dipendenti del settore.

La trattativa, conclusasi nel rispetto dei termini di tregua sindacale previsti dall'accordo interconfederale del 22 gennaio 2009, ha avuto come epilogo la sottoscrizione da parte delle organizzazioni Fisascat – Cisl e Uiltucs – Uil, con l'esclusione, pertanto, della Filcams – Cgil.

Le tre Organizzazioni sindacali in occasione della sottoscrizione hanno dichiarato che sottoporranno l'ipotesi di accordo, entro 30 giorni, alla consultazione dei lavoratori interessati, all'esito della quale si riterranno vincolate, ferma restando in ogni caso l'immodificabilità del testo sottoscritto.

Pertanto, in attesa della realizzazione delle predette consultazioni, saranno immediatamente applicabili le disposizioni di seguito indicate, con le relative decorrenze, salvo quelle specifiche individuate nei singoli istituti:

- dal 1° gennaio 2011
 - Incrementi retributivi

- dal 1° marzo 2011
 - Malattia – decorrenza computo del numero degli eventi morbosi, per l'applicazione dei nuovi criteri di calcolo dell'indennità di cui all'art. 176, secondo comma, sistema di calcolo della carenza
 - Una tantum Fondo Est
 - Permessi retribuiti
 - Dimissioni
 - Periodo di prova

Si fornisce di seguito una breve sintesi delle novità introdotte dall'accordo di rinnovo.

PARTE ECONOMICA

Aumenti retributivi

E' stato previsto un incremento lordo medio (quarto livello) di 86 euro fino al 31 dicembre 2013.

La decorrenza dell'aumento – non assorbibile - salvo clausola espressa di anticipo sui futuri aumenti contrattuali, è fissata al mese di gennaio 2011. L'erogazione degli importi arretrati avverrà con la retribuzione del mese di marzo 2011.

Le tabelle degli incrementi retributivi e dei nuovi minimi contrattuali sono riportate in calce alla presente circolare.

Indennità di funzione per i Quadri

L'indennità di funzione per i lavoratori inquadrati come quadri è incrementata, a partire dal 1° gennaio 2013, di 10,00 euro mensili lordi.

CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

Nel recepire l'accordo interconfederale del 22 gennaio 2009, sono state demandate al secondo livello di contrattazione, oltre che tutte le materie già previste dal precedente contratto, il mercato del lavoro, l'organizzazione e l'orario di lavoro.

E' stata, inoltre, prevista la possibilità di derogare la contrattazione nazionale in caso di nuovi insediamenti, sviluppo, ristrutturazioni e crisi aziendali.

In assenza di accordi di secondo livello, territoriali od aziendali, è stato stabilito l'importo dell'elemento economico di garanzia pari a:

- € 100,00 per le aziende fino a 10 dipendenti
- € 125,00 per le aziende con oltre 10 dipendenti.

BILATERALITA' E WELFARE CONTRATTUALE

EBT e Welfare contrattuale

Per rafforzare la cogenza della bilateralità sono stati individuati, in linea con la recente circolare del Ministro del Lavoro, adempimenti obbligatori ed alternativi nei confronti delle aziende che omettano il versamento delle quote previste dall'articolato contrattuale.

Sono state modificate le quote di contribuzione dovute al Fondo EST a QUAS secondo le misure e scadenze di seguito specificate:

EST: dal 1 gennaio 2014, per i lavoratori a tempo parziale il contributo a carico azienda sarà di 10 euro mensili per ciascun iscritto.

dal 1 giugno 2011, il contributo a favore del Fondo è incrementato di euro 1,00 mensile, a carico del lavoratore.

dal 1 gennaio 2012, il contributo a carico del lavoratore è incrementato ulteriormente di euro 1,00 mensile.

QUAS: dal 1 giugno 2011 il contributo annuo a favore della Cassa è pari a euro 350,00 a carico del datore di lavoro e di euro 56,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.

Collegato lavoro

Sono state recepite nel CCNL le modifiche apportate dalla legge in materia di conciliazione, arbitrato e certificazione dei rapporti di lavoro, valorizzando il ruolo degli enti bilaterali territoriali e fornendo, pertanto, un importante strumento al sistema organizzativo.

INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Prova

E' stato prolungato il periodo di prova previsto per il IV e V livello, pari ora a 60 giorni, nonché per il VI e VII, per una durata complessiva di 45 giorni .

SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Permessi retribuiti

Per i lavoratori che saranno assunti successivamente alla sottoscrizione dell'accordo, indipendentemente dai regimi di orario adottati in azienda, le ore di permesso previste dai commi terzo e quarto dell'art. 146 verranno riconosciute in misura pari al 50%, decorsi due anni dall'assunzione e in misura pari al 100% decorsi quattro anni dall'assunzione.

Viene, inoltre, precisato che in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di contratti di apprendistato, contratti a tempo determinato e contratti di inserimento, il computo dei 48 mesi decorrerà dalla data della prima assunzione, considerando esclusivamente i periodi di iscrizione nel libro unico del lavoro.

Malattia

L'ipotesi di accordo ha introdotto un intervento, unico tra tutti i contratti collettivi nazionali, che prevede la lotta agli abusi legati all'assenteismo per malattia potenziando tra l'altro le tutele a favore dei lavoratori colpiti da gravi patologie.

In tale ottica è stato previsto che, ferma restando la durata del periodo di comporta di cui all'art. 175, il trattamento economico da corrispondere al lavoratore nei primi tre giorni di malattia (c.d. carenza), nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio – 31 dicembre), sia graduata nelle seguenti misure:

- 100% per i primi due eventi morbosi

- 50% per il terzo ed il quarto evento morboso


a partire dal quinto evento tale trattamento economico cesserà di essere corrisposto.

Inoltre, è stato recepito quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 133/2008 in tema di indennità economica di malattia.

Si tratta di una previsione che necessita, tuttavia, per la sua operatività, di apposite indicazioni da parte dell'INPS.

Invitando ad una attenta lettura del testo dell'accordo, si resta a disposizione per ogni informazione e si porgono cordiali saluti.

Il Presidente
Roberto Magliocco



Allegati: 1) ipotesi di accordo di rinnovo
2) tabelle retributive

TABELLE RETRIBUTIVE – Ipotesi di accordo di rinnovo 26 febbraio 2011

TABELLA 1)

TABELLA INCREMENTI RETRIBUTIVI

Decorrenza	01/01/2011	01/09/2011	01/04/2012	01/10/2012	01/04/2013	01/10/2013	Totale
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------

QUALIFICATI

LIVELLI							
Quadro	17,36	22,57	26,04	27,78	27,78	27,78	149,31
I	15,64	20,33	23,46	25,02	25,02	25,02	134,49
II	13,53	17,59	20,29	21,64	21,64	21,64	116,33
III	11,56	15,03	17,34	18,50	18,50	18,50	99,43
IV	10,00	13,00	15,00	16,00	16,00	16,00	86,00
V	9,03	11,75	13,55	14,45	14,45	14,45	77,68
VI	8,10	10,54	12,17	12,98	12,98	12,98	69,75
VII	6,94	9,03	10,42	11,10	11,10	11,10	59,69

OPERATORI DI VENDITA

I categoria	9,44	12,28	14,16	15,10	15,10	15,10	81,18
II categoria	7,92	10,30	11,88	12,68	12,68	12,68	68,14

TABELLA 2)

MINIMI CONTRATTUALI da gennaio 2011

QUALIFICATI

Livelli	Parametri	paga base dal 1-01-11	altri elem.	contingenza + EDR	TOTALE mensile
QUADRI	250,00	1.617,12	250,76	540,37	2.408,25
I	225,20	1.456,71		537,52	1.995,95
II	194,80	1.260,05		532,54	1.792,59
III	166,50	1.077,00		527,90	1.604,90
IV	144,00	931,46		524,22	1.455,68
V	130,10	841,53		521,94	1.363,47
VI	116,80	755,51		519,76	1.275,27
VII	100,00	646,83	5,16	517,51	1.169,50

OPERATORI DI VENDITA

categorie					
I		879,27		530,04	1.409,31
II		736,58		526,11	1.262,69

TABELLA 3)

MINIMI CONTRATTUALI da settembre 2011**QUALIFICATI**

<i>Livelli</i>	<i>Parametri</i>	<i>paga base</i>	<i>altri elem.</i>	<i>contingenza</i>	<i>TOTALE</i>
		<i>dal 1-09-11</i>		<i>+ EDR</i>	<i>mensile</i>
QUADRI	250,00	1.639,69	250,76	540,37	2.430,82
I	225,20	1.477,04		537,52	2.016,28
II	194,80	1.277,64		532,54	1.810,18
III	166,50	1.092,03		527,90	1.619,93
IV	144,00	944,46		524,22	1.468,68
V	130,10	853,28		521,94	1.375,22
VI	116,80	766,05		519,76	1.285,81
VII	100,00	655,86	5,16	517,51	1.178,53

OPERATORI DI VENDITA					
<i>Categorie</i>					
I		891,55		530,04	1.421,59
II		746,88		526,11	1.272,99

TABELLA 4)

MINIMI CONTRATTUALI da aprile 2012**QUALIFICATI**

<i>Livelli</i>	<i>Parametri</i>	<i>paga base</i>	<i>altri elem.</i>	<i>contingenza</i>	<i>TOTALE</i>
		<i>dal 1-04-12</i>		<i>+ EDR</i>	<i>mensile</i>
QUADRI	250,00	1.665,73	250,76	540,37	2.456,86
I	225,20	1.500,50		537,52	2.039,74
II	194,80	1.297,93		532,54	1.830,47
III	166,50	1.109,37		527,90	1.637,27
IV	144,00	959,46		524,22	1.483,68
V	130,10	866,83		521,94	1.388,77
VI	116,80	778,22		519,76	1.297,98
VII	100,00	666,28	5,16	517,51	1.188,95

OPERATORI DI VENDITA

<i>Categorie</i>					
I		905,71		530,04	1.435,75
II		758,76		526,11	1.284,87

TABELLA 5)

MINIMI CONTRATTUALI da ottobre 2012**QUALIFICATI**

<i>Livelli</i>	<i>Parametri</i>	<i>paga base</i>	<i>altri elem.</i>	<i>contingenza</i>	<i>TOTALE</i>
		<i>dal 1-10-12</i>		<i>+ EDR</i>	<i>mensile</i>
QUADRI	250,00	1.693,51	250,76	540,37	2.484,64
I	225,20	1.525,52		537,52	2.064,76
II	194,80	1.319,57		532,54	1.852,11
III	166,50	1.127,87		527,90	1.655,77
IV	144,00	975,46		524,22	1.499,68
V	130,10	881,28		521,94	1.403,22
VI	116,80	791,2		519,76	1.310,96
VII	100,00	677,38	5,16	517,51	1.200,05

OPERATORI DI VENDITA

<i>Categorie</i>					
I		920,81		530,04	1.450,85
II		771,44		526,11	1.297,55

TABELLA 6)

MINIMI CONTRATTUALI da aprile 2013**QUALIFICATI**

<i>Livelli</i>	<i>Parametri</i>	<i>paga base</i>	<i>altri elem.</i>	<i>contingenza</i>	<i>TOTALE</i>
		<i>dal 1-04-13</i>		<i>+ EDR</i>	<i>mensile</i>
QUADRI	250,00	1.721,29	250,76	540,37	2.522,42
I	225,20	1.550,54		537,52	2.089,78
II	194,80	1.341,21		532,54	1.873,75
III	166,50	1.146,37		527,90	1.674,27
IV	144,00	991,46		524,22	1.515,68
V	130,10	895,73		521,94	1.417,67
VI	116,80	804,18		519,76	1.323,94
VII	100,00	688,48	5,16	517,51	1.211,15

OPERATORI DI VENDITA

<i>categorie</i>					
I		935,91		530,04	1.465,95
II		784,12		526,11	1.310,23

TABELLA 7)

MINIMI CONTRATTUALI da ottobre 2013

QUALIFICATI

<i>Livelli</i>	<i>Parametri</i>	<i>paga base</i>	<i>altri elem.</i>	<i>contingenza</i>	<i>TOTALE</i>
		<i>dal 1-10-13</i>		<i>+ EDR</i>	<i>Mensile</i>
QUADRI	250,00	1.749,07	250,76	540,37	2.550,20
I	225,20	1.575,56		537,52	2.114,80
II	194,80	1.362,85		532,54	1.895,39
III	166,50	1.164,87		527,90	1.692,77
IV	144,00	1.007,46		524,22	1.531,68
V	130,10	910,18		521,94	1.432,12
VI	116,80	817,16		519,76	1.336,92
VII	100,00	699,58	5,16	517,51	1.222,25

OPERATORI DI VENDITA

<i>categorie</i>					
I		951,01		530,04	1.481,05
II		796,80		526,11	1.322,91